

CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE ANP.IA

Associazione Nazionale Professioni Intelligenza Artificiale

Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e della disciplina applicabile alle associazioni professionali

Versione 1.0 — 2026

PREAMBOLO

L'esercizio delle professioni dell'Intelligenza Artificiale comporta responsabilità tecniche, organizzative, professionali e sociali connesse agli effetti che dati, modelli, sistemi automatizzati e decisioni assistite dall'AI possono produrre sulle persone, sulle organizzazioni e sulla collettività.

ANP.IA adotta il presente Codice di condotta quale riferimento vincolante per i propri associati, definendo i principi e le regole che ne orientano il comportamento professionale.

Il Codice assume come riferimenti la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, il Codice del Consumo e, per quanto pertinente, la UNI 11621-8:2026 relativa ai profili professionali dell'Intelligenza Artificiale, insieme alla normativa europea e alle norme tecniche applicabili.

L'appartenenza ad ANP.IA comporta l'impegno a esercitare la propria attività secondo competenza, integrità, autonomia di giudizio, responsabilità, trasparenza, sicurezza e tutela dell'utente.

TITOLO I — PRINCIPI DELLA CONDOTTA PROFESSIONALE

Art. 1 — Ambito di applicazione

Il Codice si applica agli associati ANP.IA nell'esercizio delle attività professionali riconducibili all'Intelligenza Artificiale, indipendentemente dalla natura autonoma, subordinata, consulenziale, imprenditoriale, accademica o istituzionale del rapporto professionale.

Le disposizioni trovano applicazione secondo il ruolo esercitato, il livello di responsabilità assunto e le caratteristiche dell'attività concretamente svolta.

ANP.IA
Associazione Nazionale Professioni dell'Intelligenza Artificiale
Associazione Professionale L. 4/2013
Via Giuseppe Revere, 16
20123 Milano
T. +02 87086250
www.anpia.org
anpia.org@anpia.org

Art. 2 — Competenza

L'associato accetta incarichi coerenti con le proprie conoscenze, abilità, esperienza e autonomia professionale.

Riconosce i limiti della propria competenza e, quando necessario, richiede il contributo di professionalità specialistiche complementari.

Titoli, qualificazioni, certificazioni, esperienze e competenze devono essere dichiarati in maniera veritiera, documentabile e comprensibile.

Art. 3 — Responsabilità professionale

L'associato assume la responsabilità delle attività e delle decisioni riconducibili al proprio ruolo.

L'impiego di sistemi automatizzati, modelli di AI o strumenti di AI generativa nello svolgimento della prestazione richiede una supervisione proporzionata alla natura dell'attività, ai rischi e alle conseguenze ragionevolmente prevedibili.

Art. 4 — Integrità

L'associato opera secondo correttezza, buona fede, lealtà e diligenza professionale.

Costituiscono violazioni dei principi del presente Codice la falsificazione o manipolazione intenzionale di evidenze, risultati, metriche, qualificazioni o competenze e l'occultamento consapevole di informazioni rilevanti per la valutazione di un sistema o di una prestazione professionale.

Art. 5 — Indipendenza di giudizio e conflitti di interesse

L'associato preserva l'autonomia del proprio giudizio professionale e identifica le situazioni nelle quali interessi personali, economici, professionali o organizzativi possano comprometterla.

I conflitti di interesse rilevanti devono essere comunicati e gestiti con misure adeguate e documentabili.

TITOLO II — RESPONSABILITÀ NELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 6 — Approccio basato sul rischio

L'associato considera, nell'ambito delle proprie responsabilità, i rischi connessi all'AI lungo il ciclo di vita del sistema e in relazione al contesto nel quale esso viene utilizzato.

Presta attenzione, secondo pertinenza, ad affidabilità, robustezza, sicurezza, protezione dei dati, discriminazione, uso improprio, dipendenza dall'automazione e conseguenze sulle persone e sulle organizzazioni.

I rischi significativi conosciuti o ragionevolmente prevedibili devono essere documentati o segnalati ai soggetti responsabili secondo il ruolo ricoperto.

Art. 7 — Dati e tracciabilità

L'associato considera qualità, adeguatezza, provenienza, rappresentatività e integrità dei dati quando tali caratteristiche risultino rilevanti per l'attività professionale svolta.

Contribuisce, secondo le proprie responsabilità, alla tracciabilità delle trasformazioni e alla ricostruibilità delle informazioni che concorrono alla produzione degli output dei sistemi AI.

Art. 8 — Trasparenza e spiegabilità

L'associato comunica capacità, caratteristiche e limiti dei sistemi AI in misura proporzionata al proprio ruolo e alle esigenze dei destinatari.

Risultati e prestazioni non devono essere rappresentati mediante informazioni ingannevoli, metriche selettive o affermazioni suscettibili di generare aspettative prive di adeguato fondamento.

Art. 9 — Affidabilità, robustezza e sicurezza

L'associato contribuisce, secondo le proprie competenze, allo sviluppo e all'utilizzo di sistemi AI affidabili, robusti e sicuri.

Vulnerabilità, anomalie o condizioni suscettibili di produrre conseguenze significative devono essere tempestivamente comunicate ai soggetti competenti.

Art. 10 — Supervisione umana

Il professionista considera il livello di supervisione umana richiesto dalla criticità del sistema e dalle conseguenze delle decisioni supportate dall'AI.

Quando necessario, devono essere previste adeguate possibilità di verifica, intervento, escalation e riesame umano.

Art. 11 — Tutela delle persone e non discriminazione

Nell'ambito delle proprie responsabilità professionali, l'associato considera gli effetti ragionevolmente prevedibili dei sistemi AI sulle persone e presta particolare attenzione ai contesti nei quali possano incidere significativamente su diritti, opportunità, sicurezza, condizioni di lavoro o accesso a servizi.

Contribuisce all'identificazione e alla gestione delle distorsioni suscettibili di produrre effetti discriminatori o sistematicamente iniqui.

TITOLO III — RAPPORTO CON CLIENTI, UTENTI E MERCATO

Art. 12 — Trasparenza professionale

L'associato fornisce informazioni corrette e comprensibili sulla natura della propria prestazione, sulle proprie competenze e sugli eventuali limiti rilevanti dell'attività svolta.

Art. 13 — Attestazioni e certificazioni

L'associato rappresenta correttamente la propria appartenenza ad ANP.IA e la natura di eventuali attestazioni associative.

L'attestazione rilasciata da ANP.IA ai sensi della Legge 4/2013, ove prevista, deve essere mantenuta chiaramente distinta dalle certificazioni professionali eventualmente rilasciate da organismi di certificazione terzi secondo i rispettivi schemi.

È vietato attribuire all'appartenenza ad ANP.IA effetti autorizzativi, certificativi o di riserva professionale che essa non possiede.

Art. 14 — Riservatezza e protezione delle informazioni

L'associato tutela dati, informazioni, documentazione, credenziali, modelli e conoscenze riservate acquisite nell'esercizio dell'attività professionale.

L'utilizzo di sistemi AI e servizi di terzi deve avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza, protezione dei dati e tutela delle informazioni applicabili.

Art. 15 — Comunicazione professionale

La comunicazione relativa a servizi, competenze, risultati e qualificazioni deve essere veritiera, verificabile e rispettosa delle norme applicabili.

L'utilizzo del nome, dei segni distintivi o dell'appartenenza ad ANP.IA deve rispettare le condizioni stabilite dall'Associazione.

TITOLO IV — COMPETENZE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Art. 16 — Aggiornamento permanente

L'associato mantiene e sviluppa le proprie competenze attraverso attività di aggiornamento professionale coerenti con il profilo esercitato e con l'evoluzione delle tecnologie, della normativa e della normazione tecnica.

Art. 17 — Coerenza con il profilo professionale

L'associato rappresenta correttamente il proprio perimetro di competenza e il livello di responsabilità assunto.

ANP.IA può assumere i profili e le architetture di competenza definite dalla normativa tecnica applicabile, inclusa la UNI 11621-8:2026, quali riferimenti per l'analisi di compiti, conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità delle professioni AI.

Art. 18 — Evidenze della competenza

Le competenze, qualificazioni, esperienze e certificazioni dichiarate dall'associato devono poter essere sostenute da evidenze adeguate e verificabili.

TITOLO V — RESPONSABILITÀ VERSO LA COMUNITÀ PROFESSIONALE

Art. 19 — Cooperazione interdisciplinare

L'associato riconosce la natura interdisciplinare dell'AI e promuove, quando necessario, il coinvolgimento di competenze tecniche, giuridiche, economiche, organizzative, psicologiche, sociali o specifiche del dominio applicativo.

Art. 20 — Tutela della reputazione professionale

L'associato evita comportamenti suscettibili di compromettere consapevolmente l'affidabilità della professione, dell'Associazione o dei sistemi di qualificazione professionale ai quali dichiara di appartenere.

TITOLO VI — VIGILANZA E DISCIPLINA

Art. 21 — Osservanza del Codice

ANP.IA
Associazione Nazionale Professioni dell'Intelligenza Artificiale
Associazione Professionale L. 4/2013
Via Giuseppe Revere, 16
20123 Milano
T. +02 87086250
www.anpia.org
anpia.org@anpia.org

L'osservanza del presente Codice costituisce condizione dell'appartenenza ad ANP.IA.

La vigilanza sulla condotta professionale degli associati e l'esercizio della funzione disciplinare sono attribuiti al **Collegio dei Probiviri**, nei limiti delle competenze previste dallo Statuto e secondo il Regolamento disciplinare ANP.IA.

Art. 22 — Comitato Etico

Il **Comitato Etico** contribuisce allo studio, all'interpretazione e all'evoluzione dei principi etici e deontologici dell'Associazione.

La funzione consultiva e culturale del Comitato Etico rimane distinta dalla funzione disciplinare attribuita al Collegio dei Probiviri.

Art. 23 — Segnalazioni e tutela dell'utente

ANP.IA assicura modalità accessibili per la presentazione di segnalazioni riguardanti presunte violazioni del presente Codice.

Le segnalazioni provenienti da utenti e consumatori possono essere presentate attraverso lo Sportello per il Cittadino secondo la disciplina applicabile.

Art. 24 — Sanzioni

Le violazioni accertate possono determinare, secondo gravità e proporzionalità:

richiamo; ammonimento scritto; censura; sospensione temporanea; espulsione dall'Associazione.

Gli eventuali effetti sulle attestazioni associative sono disciplinati dalla normativa applicabile e dalle procedure ANP.IA.

Art. 25 — Garanzie

Ogni procedimento disciplinare assicura contestazione degli addebiti, diritto di difesa, contraddittorio, imparzialità, proporzionalità e motivazione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare.

TITOLO VII — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 — Rapporti con lo Statuto

Il presente Codice integra lo Statuto ANP.IA e deve essere interpretato in coerenza con esso.

In caso di contrasto prevalgono le disposizioni legislative imperative e, nell'ambito dell'ordinamento associativo, le disposizioni statutarie.

Art. 27 — Revisione

ANP.IA sottopone periodicamente il Codice a revisione in relazione all'evoluzione delle professioni AI, della normativa, della normazione tecnica e delle attività associative.

Art. 28 — Entrata in vigore

Il Codice entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo associativo competente ed è pubblicato sul sito istituzionale ANP.IA.

Milano, 18.09.2026



Il Presidente

Luciano Tarantino